



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Università degli Studi di Bergamo (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80004350163, nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Bergamo, nato a Clusone in data 11 agosto 1968 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24129, alla Via Salvecchio n. 19,

e

Procura di Bergamo (d'ora in poi denominato Ente), c.f. 80029190164, nella persona del Procuratore della Repubblica dott. Walter Mapelli, nato a Limbiate il 9.02.1958 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24121 alla Piazza Dante n. 2.

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. Ministero del Lavoro 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del Lavoro;
- la delibera del 23 gennaio 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura prevede l'inserimento di attività di formazione pratiche e integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curricolare) nel piano di studi di studenti in giurisprudenza;
- l'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito delle sue finalità istituzionali promuove il tirocinio curricolare, il tirocinio extracurricolare di formazione e orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro;
- il Dipartimento di Giurisprudenza promuove attività di tirocinio di alto valore formativo approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, aziende e studi professionali;
- il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna inoltre a promuovere anche l'attività di tirocinio post-lauream presso la Procura della Repubblica di Bergamo ove sono ammessi tirocini formativi ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio curriculare e del tirocinio di eccellenza. L'Ente si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere tirocinanti di altri corsi di studio attivati dall'Università degli studi di Bergamo. L'Ente favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e dell'ordinamento processuale penale.

A tale scopo, il progetto di tirocinio, di cui al successivo art. 5, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze sia presso gli uffici amministrativi, allo scopo di consentire l'acquisizione delle tecniche di organizzazione dell'attività giudiziaria, sia presso l'ufficio del singolo magistrato, per consentire lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, processuali e sostanziali, trattate nei diversi procedimenti.

Il numero massimo di tirocinanti accolti sarà determinato all'inizio di ogni anno giudiziario dall'Ente, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità logistiche ed organizzative dell'ufficio giudiziario, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i tirocini.

L'Ente si impegna ad accogliere, inoltre, laureati magistrali in giurisprudenza per lo svolgimento di tirocini formativi post-lauream ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i.

Art. 3 – Tipologia di tirocinio

Tirocinio curriculare: definisce l'esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un corso di studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, prima del conseguimento del titolo; tale percorso è finalizzato ad integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca, elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l'offerta formativa dell'Università.

Durata: 150 ore

Possono essere ammessi al tirocinio curriculare gli studenti iscritti:

- al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza
- al corso di Laurea in OGI (DINI dall'a.a. 17/18)

E' previsto il conseguimento di 6 crediti formativi, spendibili tra quelli previsti nel piano degli studi per attività di tirocinio, "a scelta libera" o in sovrannumero.

Tirocinio di eccellenza: definisce un tirocinio di alto valore formativo attraverso attività qualificanti svolte dallo studente presso l'ufficio di magistrati deputati alla trattazione dei procedimenti penali a scopo di studio ed approfondimento delle questioni giuridiche, sostanziali e processuali.

Durata: 150 ore

Possono essere ammessi al tirocinio di eccellenza gli studenti iscritti:

- al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza

E' previsto il conseguimento di 6 crediti formativi, spendibili tra quelli previsti "a scelta libera" o in sovrannumero.

Lo svolgimento del tirocinio d'eccellenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso dello studente agli stages *post lauream* presso lo stesso Ente.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di LMG dovrà:

1. avere acquisito almeno 140 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale penale
3. avere la media non inferiore a 24/30

Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente iscritto al corso di laurea triennale dovrà:

1. avere acquisito almeno 80 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Istituzioni di diritto processuale penale
3. avere la media non inferiore a 24/30

Per essere ammesso al tirocinio d'eccellenza lo studente iscritto al corso di LMG dovrà:

1. avere acquisito almeno 200 cfu
2. avere sostenuto gli esami di Diritto penale e Diritto processuale penale
3. avere la media non inferiore a 26/30

Nell'ipotesi di domande di tirocinio superiori al numero massimo di studenti accoglibili da parte dell'Ente, si procederà a formare una graduatoria sulla base della valutazione del curriculum accademico da parte di una Commissione formata da un Rappresentante dell'Università e da due Rappresentanti dell'Ente Ospitante.

Le domande devono essere compilate su apposito modulo da presentarsi da parte dello studente all'Ufficio tirocini, stage e placement dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'Ente, entro ciascun termine per la presentazione delle domande, comunica all'Ufficio tirocini, stage e placement il numero di posti disponibili per lo scaglione di riferimento.

Per quanto attiene al tirocinio formativo post-laurea ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i. le domande di partecipazione saranno presentate direttamente all'Ente tramite procedura online a cui sarà data evidenza anche sul sito web dell'Università.

Art. 5 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;

- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università, così come previsto ai sensi di legge;

- il personale dipendente dall'Ente ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Ente contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle predette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal senso, i soggetti ospitanti dichiarano di aver adeguato il documento di valutazione dei rischi inserendo una sezione specifica per tirocinanti, studenti e neolaureati, nella quale devono essere esplicitati i rischi connessi alle attività che possono essere oggetto di un tirocinio formativo.

All'avvio del tirocinio il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate all'Ufficio tirocini, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Le parti danno atto che le disposizioni del presente articolo riguardanti la copertura assicurativa a carico dell'Università di Bergamo non si applicano ai tirocini formativo post-laurea ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e s.m.i.

Art. 6 - Modalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; l'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo giuridico sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna ad ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente dell'Ente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente stesso, le attività svolte.

Per il tirocinio di eccellenza il referente dell'Ente sarà un magistrato.

Art. 7 - Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un progetto formativo di tirocinio, contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile dell'Ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nell'Ente e soprattutto la durata del tirocinio stesso, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre mesi da svolgersi in via continuativa, salvo comprovati impedimenti;
- le strutture (sedi, reparti e uffici) in cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. A conclusione delle attività pratiche il docente supervisore procederà alla verifica del profitto al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi; le modalità di tale verifica sono contenute nel Regolamento di Ateneo per tirocini.

L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento, unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali segnalate dall'Ente.

Art. 8 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dell'Ente (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo e organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio secondo il Regolamento di Ateneo per tirocini.

Art. 9 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 10 - Oneri finanziari

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per l'Ente ospitante e per l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'art. 3.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, salvo recesso motivato di una delle parti da

comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva comunque la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione

Essendo il soggetto ospitante un Ente Pubblico, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Art. 14 – Firma digitale

La presente Convenzione verrà sottoscritta in forma digitale ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Bergamo, li 18.07.2017

***Procura di Bergamo**

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Walter Mapelli

***Università degli Studi di Bergamo**

II RETTORE PRO-TEMPORE

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

**** firmato digitalmente***